

2012 05422/085

IL DIRETTORE
DI CIRCOSCRIZIONE
BERNARDINI

All. 3
ENENDAMENTO N. 3
DELIBERA F.P. N. 15 CC.
2012 04540/10

DELIBERAZIONE
Verb

12 DIC 2012

CITTÀ DI TORINO

VISTO per l'iscrizione
il Dirigente

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. REVISIONE REGOLAMENTO N. 295 E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della V[^] commissione Luisa BERNARDINI riferisce:

L'Assessorato ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero, con nota prot. 12340 del 25 settembre 2012, assunta dagli Uffici Circoscrizionali in data 26 settembre 2012, ha richiesto l'espressione del parere, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 - 04540/010 avente per oggetto "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Revisione Regolamento n. 295 e approvazione nuovo testo."

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V[^] Commissione tenutasi il 18 ottobre 2012.

Ritenendo i fini prefissi condivisibili e così come concordato dall'Assemblea dei Presidenti, alla proposta di deliberazione n. 2012 - 04540/010 avente per oggetto: "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Revisione Regolamento n. 295 e approvazione nuovo testo", si propone di esprimere:

parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Il doppio iter procedurale per i rinnovi delle concessioni degli impianti sportivi rappresenta un eccesso di burocrazia e un passaggio doppio che di fatto svuota l'atto deliberativo del Consiglio Circoscrizionale, che viene così a rappresentare meno di un parere formale, e aumenta i costi. Il presente Regolamento affronta la questione in maniera positiva istituendo l'iter istruttorio congiunto. Si distingue infatti tra impianti di interesse cittadino, la cui procedura di concessione e rinnovo è seguita in toto dalla Città, e impianti di interesse circoscrizionale istruiti in partnership con le Circoscrizioni (pur prevalendo, in caso di divergenza, la Giunta Comunale: cfr. art. 6 c. 8). Questa articolazione è sicuramente un passo in avanti rispetto a quella attuale, ma continua a richiedere tempi lunghi aumentando i costi della politica e offrendo all'esterno un'immagine spezzettata dell'Amministrazione comunale. Soprattutto corre il rischio di svilire il ruolo della

NO

Circoscrizione qualora le scelte di quest'ultima venissero sconfessate dall'Amministrazione centrale.

Pertanto tale iter si applica, nella maggior parte dei casi, a impianti di quasi nessuna importanza dal punto di vista sportivo: pensiamo in particolare alle bocciofile di base, caratterizzate da un paio di campi e un casotto prefabbricato. Si ritiene inoltre che l'obiettivo di rendere i rinnovi delle convenzioni oggetto di competenza deliberativa unicamente circoscrizionale non contrasti con il principio della competenza generale del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle concessioni di cui all'art. 42, comma 2 lett. l) del D.Lgs 267/2000. Questo perché, a parte i casi di passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta (esternalizzazione), nel qual caso tra l'altro già l'attuale Regolamento prevede che l'individuazione del concessionario avvenga da parte della Circoscrizione previa approvazione del bando di gara da parte del Consiglio Comunale, in tutti gli altri casi si tratta di provvedimenti relativi a impianti per i quali il Consiglio Comunale ha già manifestato, in fase di esternalizzazione, la volontà di gestione (indiretta) in concessione.

Pertanto si propone che:

- All' ART. 6 "Rinnovi"

sia apportato il seguente emendamento aggiuntivo:
al comma 4

4. *"L'istruttoria del procedimento amministrativo relativa al rinnovo della concessione per gli impianti d'interesse circoscrizionale dovrà essere effettuata dalla Circoscrizione, di intesa con il Servizio Sport; la bozza di proposta di rinnovo della concessione verrà successivamente sottoposta, entro il termine di 45 giorni, all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale.*

aggiungere dopo l'ultima riga:

La Circoscrizione ha competenza esclusiva per quanto attiene i rinnovi delle bocciofile aventi rilevanza circoscrizionale con non più di 100 soci."

Inoltre si chiede siano apportate le seguenti modifiche:

- All' ART. 8 "Durata"

Rispetto alla tempistica di concessione si ritiene utile togliere il limite massimo di possibilità di rinnovi, che disincentiva sia il radicamento della società su un territorio sia la messa in atto di opere di manutenzione straordinaria. Inoltre la possibilità di rinnovo potrebbe già essere inserita nel bando.

- All' ART. 9 "Bocciofile libere - Canone, Utenze, Regolarizzazione e rinnovo"

In diverse realtà, le cosiddette "bocciofile libere", vi sono impianti stabilmente occupati da gruppi spontanei o da associazioni che se ne prendono cura, eseguono manutenzioni, chiudono l'impianto durante l'orario notturno. Si chiede sia inserito che la Circoscrizione possa prevedere, di anno in anno, la possibilità di stipulare convenzioni per l'apertura, la chiusura e la manutenzione ordinaria con associazioni semplici o comitati di cittadini, senza oneri per la Città e senza che questo costituisca titolo per escludere qualcuno dall'utilizzo dell'impianto, sulla falsa riga di quanto già avviene per

Circoscrizione qualora le scelte di quest'ultima venissero sconfessate dall'Amministrazione centrale.

Peraltro tale iter si applica, nella maggior parte dei casi, a impianti di quasi nessuna importanza dal punto di vista sportivo: pensiamo in particolare alle bocciofile di base, caratterizzate da un paio di campi e un casotto prefabbricato. Si ritiene inoltre che l'obiettivo di rendere i rinnovi delle convenzioni oggetto di competenza deliberativa unicamente circoscrizionale non contrasti con il principio della competenza generale del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle concessioni di cui all'art. 42, comma 2 lett. I) del D.Lgs 267/2000. Questo perché, a parte i casi di passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta (esternalizzazione), nel qual caso tra l'altro già l'attuale Regolamento prevede che l'individuazione del concessionario avvenga da parte della Circoscrizione previa approvazione del bando di gara da parte del Consiglio Comunale, in tutti gli altri casi si tratta di provvedimenti relativi a impianti per i quali il Consiglio Comunale ha già manifestato, in fase di esternalizzazione, la volontà di gestione (indiretta) in concessione.

Pertanto si propone che:

- All' ART. 6 "Rinnovi"

sia apportato il seguente emendamento aggiuntivo:

al comma 4

4. "L'istruttoria del procedimento amministrativo relativa al rinnovo della concessione per gli impianti d'interesse circoscrizionale dovrà essere effettuata dalla Circoscrizione, di intesa con il Servizio Sport; la bozza di proposta di rinnovo della concessione verrà successivamente sottoposta, entro il termine di 45 giorni, all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale.

aggiungere dopo l'ultima riga:

La Circoscrizione ha competenza esclusiva per quanto attiene i rinnovi delle bocciofile aventi rilevanza circoscrizionale con non più di 100 soci."

Inoltre si chiede siano apportate le seguenti modifiche:

- All' ART. 8 "Durata"

Rispetto alla tempistica di concessione si ritiene utile togliere il limite massimo di possibilità di rinnovi, che disincentiva sia il radicamento della società su un territorio sia la messa in atto di opere di manutenzione straordinaria. Inoltre la possibilità di rinnovo potrebbe già essere inserita nel bando.

- All' ART. 9 "Bocciofile libere - Canone, Utenze, Regolarizzazione e rinnovo"

In diverse realtà, le cosiddette "bocciofile libere", vi sono impianti stabilmente occupati da gruppi spontanei o da associazioni che se ne prendono cura, eseguono manutenzioni, chiudono l'impianto durante l'orario notturno. Si chiede *sia inserito* che la Circoscrizione possa prevedere, di anno in anno, *la possibilità di stipulare convenzioni per l'apertura, la chiusura e la manutenzione ordinaria con associazioni semplici o comitati di cittadini, senza oneri per la Città e senza che questo costituisca titolo per escludere qualcuno dall'utilizzo dell'impianto, sulla falsa riga di quanto già avviene per*

- alcuni giardini pubblici recintati, che vengono aperti, chiusi e mantenuti da Parrocchie, condomini, etc...
- All' ART. 30 "NORMA TRANSITORIA"
Nella stesura proposta non viene specificato secondo quali criteri la Città possa deliberare di rivedere i canoni (si fa riferimento solo a "situazione finanziaria e di bilancio dell'ente"), si chiede che:
 - vengano specificati espressamente i criteri secondo i quali la Città possa deliberare i canoni;
 - siano citate esplicitamente le modalità ed il coinvolgimento delle Circoscrizioni nell'avvio della procedura di rinegoziazione;
 - sia indicato espressamente se viene data alla società l'opportunità di rescindere unilateralmente il contratto con deroga dei tempi di preavviso e cosa succeda nel caso in cui non si raggiunga un accordo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica

Dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 – 04540/010 avente per oggetto " "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Revisione Regolamento n. 295 e approvazione nuovo testo"
parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Il doppio iter procedurale per i rinnovi delle concessioni degli impianti sportivi rappresenta un eccesso di burocrazia e un passaggio doppio che di fatto svuota l'atto deliberativo del Consiglio Circoscrizionale, che viene così a rappresentare meno di un parere formale, e aumenta i costi. Il presente Regolamento affronta la questione in maniera positiva istituendo l'iter istruttorio congiunto. Si distingue infatti tra impianti di interesse cittadino, la cui procedura di concessione e rinnovo è seguita in toto dalla Città, e impianti

di interesse circoscrizionale istruiti in partnership con le Circoscrizioni (pur prevalendo, in caso di divergenza, la Giunta Comunale: cfr. art. 6 c. 8). Questa articolazione è sicuramente un passo in avanti rispetto a quella attuale, ma continua a richiedere tempi lunghi aumentando i costi della politica e offrendo all'esterno un'immagine spezzettata dell'Amministrazione comunale. Soprattutto corre il rischio di svilire il ruolo della Circoscrizione qualora le scelte di quest'ultima venissero sconfessate dall'Amministrazione centrale.

Peraltro tale iter si applica, nella maggior parte dei casi, a impianti di quasi nessuna importanza dal punto di vista sportivo: pensiamo in particolare alle bocciofile di base, caratterizzate da un paio di campi e un casotto prefabbricato. Si ritiene inoltre che l'obiettivo di rendere i rinnovi delle convenzioni oggetto di competenza deliberativa unicamente circoscrizionale non contrasti con il principio della competenza generale del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle concessioni di cui all'art. 42, comma 2 lett. l) del D.Lgs 267/2000. Questo perché, a parte i casi di passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta (esternalizzazione), nel qual caso tra l'altro già l'attuale Regolamento prevede che l'individuazione del concessionario avvenga da parte della Circoscrizione previa approvazione del bando di gara da parte del Consiglio Comunale, in tutti gli altri casi si tratta di provvedimenti relativi a impianti per i quali il Consiglio Comunale ha già manifestato, in fase di esternalizzazione, la volontà di gestione (indiretta) in concessione.

Pertanto si propone che:

- All' ART. 6 "Rinnovi"

sia apportato il seguente emendamento aggiuntivo:

al comma 4

4. "L'istruttoria del procedimento amministrativo relativa al rinnovo della concessione per gli impianti d'interesse circoscrizionale dovrà essere effettuata dalla Circoscrizione, di intesa con il Servizio Sport; la bozza di proposta di rinnovo della concessione verrà successivamente sottoposta, entro il termine di 45 giorni, all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale.

aggiungere dopo l'ultima riga:

La Circoscrizione ha competenza esclusiva per quanto attiene i rinnovi delle bocciofile aventi rilevanza circoscrizionale con non più di 100 soci."

Inoltre si chiede siano apportate le seguenti modifiche:

- All' ART. 8 "Durata"

Rispetto alla tempistica di concessione si ritiene utile togliere il limite massimo di possibilità di rinnovi, che disincentiva sia il radicamento della società su un territorio sia la messa in atto di opere di manutenzione straordinaria. Inoltre la possibilità di rinnovo potrebbe già essere inserita nel bando.

- All' ART. 9 "Bocciofile libere - Canone, Utenze, Regolarizzazione e rinnovo"

In diverse realtà, le cosiddette "bocciofile libere", vi sono impianti stabilmente occupati da gruppi spontanei o da associazioni che se ne prendono cura, eseguono manutenzioni, chiudono l'impianto durante l'orario notturno. Si chiede *sia inserito* che la

- Circoscrizione possa prevedere, di anno in anno, *la possibilità di stipulare convenzioni per l'apertura, la chiusura e la manutenzione ordinaria con associazioni semplici o comitati di cittadini, senza oneri per la Città e senza che questo costituisca titolo per escludere qualcuno dall'utilizzo dell'impianto, sulla falsa riga di quanto già avviene per alcuni giardini pubblici recintati, che vengono aperti, chiusi e mantenuti da Parrocchie, condomini, etc...*

- **All' ART. 30 "NORMA TRANSITORIA"**

Nella stesura proposta non viene specificato secondo quali criteri la Città possa deliberare di rivedere i canoni (si fa riferimento solo a "situazione finanziaria e di bilancio dell'ente"), *si chiede che:*

- *vengano specificati espressamente i criteri secondo i quali la Città possa deliberare i canoni;*
- *siano citate esplicitamente le modalità ed il coinvolgimento delle Circostrizioni nell'avvio della procedura di rinegoziazione;*
- *sia indicato espressamente se viene data alla società l'opportunità di rescindere unilateralmente il contratto con deroga dei tempi di preavviso e cosa succeda nel caso in cui non si raggiunga un accordo.*

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione 2[^] Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Risultano assenti, dall'aula al momento della votazione, i Consiglieri: IOCOLA - PLAZZOTTA

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	21
VOTANTI	21
VOTI FAVOREVOLI	14
VOTI CONTRARI	7
ASTENUTI	//

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2[^] A MAGGIORANZA DELIBERA:

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 – 04540/010 avente per oggetto " "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Revisione Regolamento n. 295 e approvazione nuovo testo"
parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Il doppio iter procedurale per i rinnovi delle concessioni degli impianti sportivi rappresenta un eccesso di burocrazia e un passaggio doppio che di fatto svuota l'atto deliberativo del Consiglio Circostrizionale, che viene così a rappresentare meno di un parere formale, e aumenta i costi. Il presente Regolamento affronta la questione in maniera positiva istituendo l'iter istruttorio congiunto. Si distingue infatti tra impianti di interesse

cittadino, la cui procedura di concessione e rinnovo è seguita in toto dalla Città, e impianti di interesse circoscrizionale istruiti in partnership con le Circoscrizioni (pur prevalendo, in caso di divergenza, la Giunta Comunale: cfr. art. 6 c. 8). Questa articolazione è sicuramente un passo in avanti rispetto a quella attuale, ma continua a richiedere tempi lunghi aumentando i costi della politica e offrendo all'esterno un'immagine spezzettata dell'Amministrazione comunale. Soprattutto corre il rischio di svilire il ruolo della Circoscrizione qualora le scelte di quest'ultima venissero sconfessate dall'Amministrazione centrale.

Peraltro tale iter si applica, nella maggior parte dei casi, a impianti di quasi nessuna importanza dal punto di vista sportivo: pensiamo in particolare alle bocciofile di base, caratterizzate da un paio di campi e un casotto prefabbricato. Si ritiene inoltre che l'obiettivo di rendere i rinnovi delle convenzioni oggetto di competenza deliberativa unicamente circoscrizionale non contrasti con il principio della competenza generale del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle concessioni di cui all'art. 42, comma 2 lett. l) del D.Lgs 267/2000. Questo perché, a parte i casi di passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta (esternalizzazione), nel qual caso tra l'altro già l'attuale Regolamento prevede che l'individuazione del concessionario avvenga da parte della Circoscrizione previa approvazione del bando di gara da parte del Consiglio Comunale, in tutti gli altri casi si tratta di provvedimenti relativi a impianti per i quali il Consiglio Comunale ha già manifestato, in fase di esternalizzazione, la volontà di gestione (indiretta) in concessione.

Pertanto si propone che:

- All' ART. 6 "Rinnovi"

sia apportato il seguente emendamento aggiuntivo:

al comma 4

4. "L'istruttoria del procedimento amministrativo relativa al rinnovo della concessione per gli impianti d'interesse circoscrizionale dovrà essere effettuata dalla Circoscrizione, di intesa con il Servizio Sport; la bozza di proposta di rinnovo della concessione verrà successivamente sottoposta, entro il termine di 45 giorni, all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale.

aggiungere dopo l'ultima riga:

La Circoscrizione ha competenza esclusiva per quanto attiene i rinnovi delle bocciofile aventi rilevanza circoscrizionale con non più di 100 soci."

Inoltre si chiede siano apportate le seguenti modifiche:

- All' ART. 8 "Durata"

Rispetto alla tempistica di concessione si ritiene utile togliere il limite massimo di possibilità di rinnovi, che disincentiva sia il radicamento della società su un territorio sia la messa in atto di opere di manutenzione straordinaria. Inoltre la possibilità di rinnovo potrebbe già essere inserita nel bando.

- All' ART. 9 "Bocciofile libere - Canone, Utenze, Regularizzazione e rinnovo"

In diverse realtà, le cosiddette "bocciofile libere", vi sono impianti stabilmente occupati da gruppi spontanei o da associazioni che se ne prendono cura, eseguono manutenzioni,

chiudono l'impianto durante l'orario notturno. Si chiede *sia inserito* che la Circoscrizione possa prevedere, di anno in anno, *la possibilità di* stipulare convenzioni per l'apertura, la chiusura e la manutenzione ordinaria con associazioni semplici o comitati di cittadini, senza oneri per la Città e senza che questo costituisca titolo per escludere qualcuno dall'utilizzo dell'impianto, sulla falsa riga di quanto già avviene per alcuni giardini pubblici recintati, che vengono aperti, chiusi e mantenuti da Parrocchie, condomini, etc...

• **All' ART. 30 "NORMA TRANSITORIA"**

Nella stesura proposta non viene specificato secondo quali criteri la Città possa deliberare di rivedere i canoni (si fa riferimento solo a "situazione finanziaria e di bilancio dell'ente"), *si chiede che:*

- *vengano specificati espressamente i criteri secondo i quali la Città possa deliberare i canoni;*
- *siano citate esplicitamente le modalità ed il coinvolgimento delle Circoscrizioni nell'avvio della procedura di rinegoziazione;*
- *sia indicato espressamente se viene data alla società l'opportunità di rescindere unilateralmente il contratto con deroga dei tempi di preavviso e cosa succeda nel caso in cui non si raggiunga un accordo.*